

1 - Definizioni e Oggetto

- 1.1) Nella presente scrittura:
- “**Condizioni Generali**” è l’insieme delle clausole;
 - “**Venditore**” è la Titanium International Group s.r.l., avente sede in Sala Bolognese (Bologna), via Europa n. 13/15, e codice fiscale 01903960340;
 - “**Compratore**” è il soggetto giuridico che acquista i beni per farne uso nell’esercizio della propria attività imprenditoriale;
 - “**Parti**” sono il Venditore e il Compratore;
 - “**Beni**” sono i prodotti che il Venditore si obbliga a fornire al Compratore;
 - “**Ordine**” è il separato documento mediante il quale il Compratore formulerà al Venditore proposta di acquisto dei Beni;
 - “**Entrata in Vigore delle Condizioni Generali**” è la data in cui il Venditore pubblicherà sul proprio sito internet (www.titanium.it) le Condizioni Generali;
 - “**Accettazione**” è il separato documento mediante il quale il Venditore confermerà al Compratore i termini e le condizioni riportate nell’Ordine;
 - “**Contratto**” è lo specifico contratto per la vendita di Beni, retto dalle presenti Condizioni Generali;
 - “**Specifiche**” sono le caratteristiche dei Beni come precisate nell’Ordine (o in disegni o altra documentazione di carattere tecnico, purché esattamente individuabile in sede di invio dell’Ordine);
 - “**Prezzo**” è il corrispettivo che il Compratore dovrà al Venditore per la vendita dei Beni, come meglio precisato nel successivo § 3;
 - “**Documentazione**” è il complesso di certificazioni di conformità o altri documenti che il Venditore dovesse trasmettere al Compratore per consentirgli di utilizzare i Beni nell’esercizio dell’attività imprenditoriale;
 - “**Informazioni Riservate**” sono i dati in qualsiasi forma divulgati da una Parte all’altra che abbiano per oggetto l’attività e l’organizzazione della Parte divulgante (con indicazione meramente esemplificativa e non esaustiva: disegni tecnici e ulteriori dati relativi alle lavorazioni del materiale; rapporti e condizioni contrattuali con clienti e fornitori) e che non siano già noti o comunque accessibili agli operatori dei settori in cui le Parti esercitano le rispettive attività imprenditoriali;
 - “**Utilizzatore Finale**” è l’imprenditore che, in ragione di separati contratti conclusi con il Venditore, farà impiego dei Beni nell’esercizio della propria attività di impresa;
 - “**Esperto**” è l’esperto del settore in cui opera l’utilizzatore finale dei Beni che, a prescindere dalla propria organizzazione imprenditoriale e dalla specifica qualifica professionale, sia terzo e indipendente rispetto alle Parti e sia accreditato presso l’Utilizzatore Finale per lo svolgimento di analisi sui Beni.
- Le definizioni sopra espresse al singolare manterranno la loro efficacia anche in caso di adozione del plurale (e viceversa).
 Il Compratore si riserva di pubblicare le Condizioni Generali sul proprio sito anche in lingue diverse dall’italiano, fermo restando che la traduzione viene eseguita per mera comodità di esame e che, in caso di difformità o dubbi interpretativi, le Parti faranno esclusivamente riferimento al presente testo in lingua italiana.
- 1.2) Ove intenda dare esecuzione all’Ordine del Compratore, il Venditore invierà Accettazione in cui sarà specificato che il Contratto è retto dalle Condizioni Generali.
- 1.3) Ove, nei cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione dell’Accettazione, il Compratore non dovesse comunicare al Venditore le singole Condizioni Generali di cui chiede la modifica (esplicitando la modifica richiesta) il Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali, che prevarranno anche su difformi condizioni praticate dal Compratore.
 Il Venditore potrà legittimamente ritenere non concluso il Contratto ove non intenda accettare le modifiche delle Condizioni Generali proposte dal Compratore a norma del capoverso precedente.

2 - Ordine e Accettazione (Contratto)

- 2.1) Il Compratore dovrà indicare nell’Ordine, per ciascun Bene, quantità, Specifiche, tempi di consegna e Prezzo.
- 2.2) Salvo differenti precisazioni espresse nell’Ordine, sono ammesse e non genereranno revisioni del Prezzo tolleranze (in positivo o in negativo) dell’unità di quantità dei Beni entro e non oltre il 10% dell’unità di quantità indicata nell’Ordine.
- 2.3) Mediante l’invio dell’Ordine, il Compratore in automatico dichiarerà al Venditore che i Beni ordinati sono stati da lui valutati come idonei all’uso di destinazione e che egli utilizzerà i Beni senza violare le leggi in materia di limiti all’esportazione, pure con riferimento alla suscettibilità di utilizzo militare o duale dei Beni anche da parte dell’Utilizzatore Finale.
- 2.4) Il Contratto si considererà concluso nel momento in cui il Compratore riceverà l’Accettazione del Venditore ovvero nel momento in cui avrà avuto inizio l’esecuzione da parte del Venditore ex art. 1327 c.c..
- 2.5) Successivamente all’Accettazione del Venditore, e quindi alla conclusione del Contratto, il Compratore non potrà modificare alcuno

degli elementi indicati nel precedente art. 2.1) senza il consenso scritto del Venditore.

3 - Prezzo e tempi di pagamento

- 3.1) Ove non diversamente indicato, il Prezzo espresso nell’Ordine non includerà costi di imballaggio, costi di trasporto, oneri doganali e dazi per il caso di esportazione dei Beni, imposte dirette e indirette e altre imposizioni previste dalle legislazioni applicabili.
- 3.2) Il Compratore dà atto di essere a conoscenza che il Venditore, per dare esecuzione al Contratto, potrebbe importare materiale soggetto all’applicazione di dazi.
 Pertanto, le Parti sin d’ora concordano che ove tra la data di conclusione del Contratto e la data di spedizione di Beni al Compratore vengano imposti nuovi dazi o aumentati dazi esistenti, il Venditore informerà il Compratore che il Prezzo verrà aggiornato applicando la percentuale del dazio introdotto o dell’aumento del dazio esistente.
- 3.3) I tempi e le modalità di pagamento del Prezzo saranno indicati nei singoli Ordini e Accettazioni.
 In caso di ritardo nel pagamento, sulla frazione di Prezzo impagata decorreranno automaticamente e senza necessità di messa in mora gli interessi di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
- 3.4) Ai sensi dell’art. 1523 c.c., e ferma restando la disciplina di cui al successivo § 4 circa l’assunzione dei rischi, il Compratore acquisterà la proprietà dei Beni soltanto per effetto del pagamento integrale del corrispettivo.

4 - Consegna

- 4.1) Ove non diversamente indicato nell’Accettazione, il Venditore adempirà la propria obbligazione di consegnare i Beni al Compratore rendendo disponibili presso la propria sede i Beni per il trasporto.
- 4.2) Resta inteso che il Venditore potrà legittimamente opporre il proprio rifiuto a consegnare i Beni ove il Compratore non abbia integralmente estinto crediti del Venditore già scaduti, anche se sorti per effetto di precedenti Contratti.
- 4.3) Anche nel caso in cui il Venditore si renda disponibile a organizzare nell’interesse del Compratore le attività necessarie per il trasporto dei Beni, i Beni saranno trasportati a spese, rischio e pericolo del Compratore.
- 4.4) Ove i Beni non vengano ritirati dal Compratore entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna pattuita nel Contratto, il Venditore avrà diritto di applicare una penale pari allo 0,5% del Prezzo per ciascun giorno di ritardo sino al sessantesimo giorno di ritardo.
 A partire dal sessantunesimo giorno di ritardo il Venditore avrà diritto di comunicare al Compratore di ritenere risolto il Contratto di diritto ex art. 1456 c.c.. In caso di risoluzione per tale causa, il Venditore avrà immediatamente diritto di impiegare i Beni nell’esercizio della propria attività produttiva (ivi compreso il diritto di cedere i Beni a terzi) e, ove non abbia utilmente impiegato i Beni nei 180 giorni successivi alla risoluzione, avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per la fabbricazione dei Beni (secondo la formula: prezzo di acquisto della materia incrementato del 50%) e alla corresponsione della penale.
- 4.5) Il Compratore non avrà alcuna azione, diritto o pretesa nei confronti del Venditore qualora un ritardo nella consegna non sia imputabile direttamente ed esclusivamente al Venditore.
 Ove il ritardo nella consegna sia direttamente ed esclusivamente imputabile al Venditore, il Compratore non avrà comunque avrà alcuna azione, diritto o pretesa nei confronti del Venditore qualora il ritardo non ecceda i venticinque giorni lavorativi, fermo peraltro restando quanto dedotto nel successivo § 6.

5 - Garanzie

- 5.1) Il Venditore garantisce al Compratore che i Beni saranno muniti della Documentazione che deve obbligatoriamente essere fornita o che comunque sia indicata nell’Ordine.
 Resta inteso tra le Parti che il Venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile nei confronti del Compratore per l’assenza di Documentazione non obbligatoria e non indicata nell’Ordine.
 Parimenti, il Venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile nei confronti del Compratore qualora riceva la tempestiva denuncia di cui al successivo art. 5.4 e fornisca la documentazione obbligatoria o indicata nell’Ordine nei quindici giorni lavorativi successivi alla ricezione della denuncia.
 Sarà esclusivo onere del Compratore conservare copia della Documentazione ricevuta, escluso ogni onere in capo al Venditore di fornire al Compratore ulteriori copie.
- 5.2) Il Venditore garantisce al Compratore che i Beni saranno conformi alle Specifiche comunicate nell’Ordine.
 Resta inteso tra le Parti che il Venditore non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile nei confronti del Compratore qualora i Beni possano presentare difetti derivanti dalla Specifiche o da altre prescrizioni provenienti dal Compratore.
- 5.3) Il Venditore garantisce al Compratore che i Beni saranno esenti da vizi, fermo restando che la garanzia non opererà ove il vizio o il difetto sia riconducibile a componenti (e relativi trattamenti, processi,

lavorazioni e in via generale interventi eseguiti da terzi) forniti dal Compratore o che il Venditore ha acquistato da subfornitore individuato dal Compratore.

- 5.4) Al fine di far valere le garanzie di cui ai precedenti artt. da 5.1 a 5.3, e quindi a pena di decadenza, il Compratore dovrà denunciare al Venditore l'assenza di Documentazione, la non conformità alle Specifiche e/o i vizi entro otto giorni dalla scoperta e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del materiale presso la destinazione indicata nell'Ordine.
- 5.5) In caso di tempestive denunce di non conformità o di presunti vizi che debbano essere accertate mediante indagini di carattere tecnico, le Parti concordano di far svolgere le verifiche a Esperto. I costi per le indagini saranno a definitivo carico della Parte le cui tesi saranno smentite dall'Esperto. Il Compratore rinuncia ad agire e a sollevare eccezioni nei confronti del Venditore sintanto che l'Esperto non avrà concluso per la sussistenza delle non conformità o dei vizi denunciati. Le conclusioni del perito non impediranno a nessuna delle Parti di continuare a far valere le proprie pretese, anche in sede giudiziale.
- 5.6) Nel caso in cui risulti violata la garanzia prestata dal Venditore, questi avrà quale unica obbligazione la sostituzione dei Beni non conformi o difettosi, a propria cura e spese (anche di trasporto, nessuno escluso) ed entro un termine non superiore a 240 giorni lavorativi (elevabili sino a un massimo di 300 giorni lavorativi ove le materie prime non siano disponibili presso subfornitori accreditati presso l'Utilizzatore Finale), trovando in ogni caso applicazione quanto dedotto nel successivo § 6.
- 5.7) Il Compratore rinuncia a qualsiasi ulteriore forma di garanzia.

6 - Limitazione di responsabilità

- 6.1) Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili al Venditore, per nessuna ragione questi potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti (a titolo esemplificativo: ritardi nel processo produttivo del Compratore e/o di terzi; mancata esecuzione di contratti conclusi dal Compratore; mancata conclusione di Contratti da parte del Compratore; perdite di profitti; pretese esercitate contro il Compratore da soggetti terzi) o non patrimoniali (sempre a titolo esemplificativo: lesioni della reputazione commerciale).
- 6.2) Sempre fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave imputabili al Venditore, la responsabilità di questi per i danni diretti sarà limitata all'ammontare del Prezzo pattuito nel Contratto in relazione al quale è sorta la responsabilità del Venditore.

7 - Proprietà intellettuale

- 7.1) Il Compratore garantisce al Venditore che nessuno dei dati che saranno indicati nelle Specifiche sarà frutto della violazione di diritti esclusivi di proprietà industriale e intellettuale in titolarità di soggetti terzi. Pertanto, il Compratore si obbliga a tenere indenne il Venditore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole (a titolo esemplificativo: spese legali; condanne al risarcimento di danni o alla retroversione di utili) dovesse manifestarsi in capo al Venditore per il caso in cui soggetti terzi lamentino che la fabbricazione dei Beni secondo le Specifiche è attività lesiva di diritti di proprietà industriale e intellettuale ovvero atto di concorrenza sleale.

8 - Informazioni Riservate

- 8.1) Le Informazioni Riservate rimangono di proprietà esclusiva della Parte divulgante, al pari di qualsiasi documento o *file* sui quali dette Informazioni Riservate vengano diffuse. Parimenti, sarà di proprietà esclusiva della Parte divulgante e sarà considerata come Riservata ogni informazione che costituisca estratto dalle - o sviluppo delle - Informazioni Riservate.
- 8.2) Anche in ragione del valore economico proprio delle Informazioni Riservate, ciascuna Parte si impegna irrevocabilmente nei confronti dell'altra Parte:
- ad adottare tutte le ragionevoli misure finalizzate a mantenere riservate le informazioni di cui sopra;
 - ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente al fine dell'esecuzione del Contratto;
 - a non divulgare o trasmettere alcuna delle Informazioni Riservate e a non rilasciare, senza il preventivo consenso scritto della Parte divulgante, alcun comunicato o annuncio riguardo ai contenuti delle Informazioni Riservate;
 - a restituire, eliminare o distruggere, su richiesta della Parte divulgante, i *file* o il materiale cartaceo nel quale siano state riversate le Informazioni Riservate.
 - per il caso in cui, per vincoli di legge o di regolamento ovvero su legittima richiesta delle competenti autorità, sia necessario per la Parte ricevente consegnare o divulgare a terzi le Informazioni Riservate, a informare preventivamente la Parte divulgante, al fine di giungere ad un accordo riguardo ai tempi ed ai contenuti con cui procedere alla divulgazione di dette Informazioni Riservate, ovvero al fine di consentire alla Parte divulgante eventuali opposizioni.

9 - Forza maggiore

- 9.1) In aggiunta rispetto alle precedenti clausole, le Parti concordano che il Venditore non potrà essere considerato responsabile nei confronti del Compratore qualora i Beni non vengano consegnati o vengano tardivamente consegnati per effetto di circostanze che esorbitano dal controllo che il Venditore può ragionevolmente esercitare circa lo svolgimento della propria attività imprenditoriale.
- 9.2) Con elencazione meramente esemplificativa, le Parti reciprocamente riconoscono che rientrano nel novero delle circostanze di cui al precedente art. 9.1:
- eventi naturali (terremoti, alluvioni, incendi, epidemie) che colpiscano gli stabilimenti o i Paesi del Venditore o di fornitori del Venditore;
 - atti di guerra, di insurrezione, di sommossa o di pirateria che si verifichino nei Paesi del Venditore, di fornitori del Venditore o di transito delle materie prime necessarie per la fabbricazione o la lavorazione dei Beni;
 - aumento dei costi per le materie prime (ivi compresi gas ed energia) in misura superiore al 30% del costo praticato alla data di conclusione del Contratto;
 - stati di insolvenza o di crisi dei fornitori del Venditore;
 - malfunzionamento, anche se non dipendente da atti di pirateria informatica, dei software gestionali utilizzati dal Venditore che abbia l'effetto di non consentire al Venditore l'ordinario esercizio dell'attività di impresa.
- 9.3) Ove la circostanza produca i propri effetti per un periodo inferiore a centottanta giorni lavorativi, il termine per la consegna dei Beni si intenderà automaticamente prorogato di centottanta giorni lavorativi.
- 9.4) Decorso il termine di centottanta giorni lavorativi senza che la circostanza abbia cessato di produrre effetti, il Compratore avrà diritto di recedere dal Contratto e di ottenere, quale unico rimedio, la restituzione del Prezzo eventualmente già pagata senza aggravio di interessi.
- 9.5) Per il caso in cui, prima che il Venditore abbia adempiuto l'obbligazione di consegna ai sensi del precedente art. 4.1, vengano emessi atti legislativi o governativi che, nei Paesi del Venditore o del fornitore, impediscano il commercio del materiale necessario per la fabbricazione o la lavorazione dei Beni, l'esecuzione del Contratto resterà sospesa, senza alcuna responsabilità in capo alle Parti, per un periodo massimo di centottanta giorni. Ove la causa di sospensione non sia venuta meno allo scadere del predetto termine, il Contratto si intenderà sciolto e il Venditore avrà immediatamente diritto di impiegare i Beni nell'esercizio della propria attività produttiva (ivi compreso il diritto di cedere i Beni a terzi) e, ove non abbia utilmente impiegato i beni nei 180 giorni successivi alla risoluzione, avrà diritto al rimborso dei costi sostenuti per la fabbricazione dei Beni (secondo la formula: prezzo di acquisto della materia incrementato del 50%).

10 - Comunicazioni

- 10.1) Tutte le comunicazioni mediante le quali una Parte dichiara di volersi avvalere dei diritti e delle facoltà a esse riservate dalle Condizioni Generali e/o da un Contratto dovranno essere recapitate presso l'indirizzo di posta elettronica certificata (come risultante dai pubblici elenchi) dell'altra Parte, ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11 - Legge applicabile, giurisdizione e competenza

- 11.1) Le Condizioni Generali e i singoli Contratti che verranno conclusi tra le Parti sono e saranno regolati dalla legge italiana.
- 11.2) Le Condizioni Generali potranno essere tradotte e pubblicate in lingue diverse dall'italiano per comodità del Compratore, fermo restando che in caso di contrasto prevarrà la versione in lingua italiana.
- 11.3) L'eventuale invalidità o inefficacia di una singola clausola delle Condizioni Generali non vizierà le restanti clausole e le Parti si obbligano sin d'ora a negoziare tra loro secondo buona fede la modifica della clausola nulla o inefficace.
- 11.4) Le Parti concordano di riservare alla giurisdizione italiana, e alla esclusiva competenza del Foro di Bologna, qualsiasi controversia dovesse tra loro insorgere circa la validità, l'efficacia, l'adempimento o l'inadempimento delle Condizioni Generali e/o dei singoli Contratti che verranno conclusi tra le Parti e/o delle obbligazioni derivanti dalle Condizioni Generali e dai singoli Contratti. La riserva di giurisdizione e l'elezione del Foro esclusivo manterranno la loro efficacia anche ove la controversia tra il Venditore e il Compratore sia connessa a controversia pendente tra il Compratore e soggetti terzi.